

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO COMUNALE DI FOGNATURA DI PRIMA CATEGORIA

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 25/05/1995.)

Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti civili, assimilabili a civili e produttivi.

Art. 2

Obbligo di allacciamento

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine fissato dal Comune ai sensi dell'art. 15, II comma, legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986; L'obbligo di allacciamento riguarda , solo gli insediamenti insistenti su oggetti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia possibile realizzare la condotta per allacciamento, nel rispetto della normativa vigente.

Presso gli uffici comunali viene, tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione. Il Sindaco è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Art.3

Scarichi assimilabili a quelli da insediamenti civili

I titolari degli scarichi degli insediamenti civili produttivi possono versare in fognature le acque bianche e le acque nere nei tratti serviti da fognatura mista.

Sono assimilabili a scarichi da insediamenti civili, gli scarichi da insediamenti produttivi che rientrano nei limiti stabiliti nella tab. 8 allegata alla legge regionale n.27 del 15 maggio 1986.

Gli insediamenti produttivi debbono attenersi alle leggi che salvaguardano l'ambiente dall'inquinamento e quelle che regolano la materia.

Art. 4
Sversamento delle acque bianche e nere

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.
Il Sindaco, con provvedimento motivato, potrai consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici. Apposite deroghe potranno essere consentite dal Sindaco con provvedimento motivato previa relazione dell'U.T.C.

Titolo Secondo
L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 5
Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

Il nuovo scarico in pubblica fognatura ed il relativo allacciamento devono essere preventivamente autorizzati.
Per gli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
Allo scopo di ottenere l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve presentare al Sindaco la domanda di autorizzazione nella forma di cui nell'allegato n. 1 del presente regolamento.
La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata contestualmente a quella di concessione od autorizzazione edilizia, ove necessaria.

Art. 6
Autorità competente

Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7
Rilascio dell'autorizzazione

I
L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata nella forma definitiva.
Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di

allacciamento alla fognatura.

L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria e, successivamente, nella forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.

Sull'istanza di autorizzazione all'allacciamento degli insediamenti produttivi esprime parere l'ente gestore dell'impianto di depurazione.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa **se non è rifiutata** entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda fermo restando

il potere del Sindaco di revocarla e di rilasciare l'autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per la istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Il Comune determina in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.

Il Sindaco, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione delle spese sostenute.

L'autorizzazione allo scarico è valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Sindaco può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

Art. 8

Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

Lo sversamento in fognatura dei reflui autotrasportati è vietato. La materia sarà regolata da apposito regolamento sull'autoespurgo.

Titolo Terzo

LIMITI ALLO SVERSAMENTO IN FOGNATURA

Art. 9

Scarichi da insediamenti civili

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili è ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, nel rispetto degli indici di cui alla tabella 1 allegata alla L.R. 27/86.

Art. 10

Scarichi da insediamenti produttivi

I reflui degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti di cui alla allegata tabella N° 2 gli ulteriori limiti di accettabilità saranno determinati in relazione alla tabella 1 e alle caratteristiche dell'impianto di depurazione.

Art.11

Scarichi vietati

E' vietato immettere in fognature sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di cucina e di lavorazione di frutta e verdura) o aderire alle pareti.

Titolo Quarto

OPERE NECESSARIE PER L'ALLACCIAMENTO

Art. 12

Opere di allacciamento in fognatura

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal comune, (allegato 2) accompagnati da relazione dell'U.T.C. ed in conformità a quanto previsto nella delibera del comitato interministeriale del 04.02.1977, allegato 4.5. I titolari di insediamenti, sia assimilabili ai civili che produttivi, dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee ed impermeabili il cui diametro non sia inferiore a cm 15.

L'allaccio deve essere realizzato secondo le indicazioni del Comune.

L'ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

Art.13

Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto

in poi sono di proprietà privata.

Il Comune, a spese del titolare dello scarico,realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

Art.14

Allacciamento con sollevamento.

Quando e' impossibile sversare i reflui per gravità nella fognatura comunale i titolari degli insediamenti debbono installare a proprie cure e spese l'impianti meccanici di sollevamento, presentando idonea documentazione che descriva la ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, le indicazioni del tipo e portata della pompa e di dispositivi di emergenza.

Titolo Quinto

CANONE

Art. 15

Canoni dovuti per le acque provenienti

dagli insediamenti civili e assimilati

(Modificato con decisione del Co.Re.Co. n.10732/10569 del 3/8/1995)

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e assimilati, sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua scaricata.

Il canone e' dovuto, per ciascun servizio, nella misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata e' fatto pari all'80% dell'acqua prelevata.

Il canone per i servizi di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse del pubblico acquedotto il volume dell'acqua scaricata, imputabile a queste fonti e rapportato al volume dell'acqua prelevata misurato con idoneo strumento di cui essi hanno obbligo di installazione secondo modalità fissate, di volta in volta.

Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo. L'utente ha l'obbligo di dichiarare il volume di acqua prelevato con cadenza semestrale.

Il canone deve essere pagato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 16

Consumi

Sia in caso di sospensione temporanea, che di interruzione definitiva della fornitura dell'acqua del civico acquedotto, l'utente è tenuto a comunicare, entro il mese di Gennaio di ogni anno, la quantità di acqua immessa nella rete fognante per il pagamento del relativo canone.

Qualora il consumo dichiarato non sia ritenuto congruo, il canone sarà calcolato sulla media dei consumi delle famiglie con lo stesso numero di conviventi, e con superficie abitabile simile.

Qualora detta comunicazione non dovesse pervenire a questo ufficio, l'utente sarà tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari a Lire 10.000 inoltre si calcolerà il canone suddetto basandosi sulla media dei consumi dei tre anni precedenti.

Qualora al di fuori dei casi di cui al 1° comma, il consumo sia palesemente inferiore alla media dei consumi delle famiglie con lo stesso numero di conviventi e superficie abitabile simile il canone fognatura e depurazione verrà calcolato sulla media dei suddetti utenti.

Fino a quando non sarà installato il misuratore di cui all'articolo precedente il consumo sarà calcolato come previsto nei commi precedenti.

Art. 17

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:

a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

Gli utenti sono tenuti ad indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla Regione, dalla denuncia prevista dal secondo comma dell'art.17 bis della legge n. 319/76.

Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. Alla relativa riscossione si provvede mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 638.

Art. 18

Sanzioni e contenzioso

Per la omessa, ritardata o infedele denuncia della quantità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone, sono dovute le soprattasse previste dalla legge.

Qualora il ritardato pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica della denuncia presentata che d'ufficio in caso di omessa presentazione della medesima, è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al R.D. n. 1175/31.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicate le soprattasse. Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere succintamente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti.

L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo dei messi comunali.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

Titolo Sesto

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Controlli e verifiche

Il Sindaco è l'autorità competente al controllo.

Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte in via transitoria dai laboratori di igiene e profilassi sino all'attuazione dei presidi sanitari multinazionali delle USL.

I comuni che dispongono di laboratori di analisi possono svolgere funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 20

Sanzioni, revoca e risarcimento danni

In caso di violazione delle norme di cui al precedente regolamento si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente, e nei casi da essa previsti si procede alla revoca, salvo l'obbligo di risarcire i danni arrecati alla pubblica fognatura.

Art. 21

Dichiarazione degli allacciamenti in atto di insediamenti civili

I titolari degli insediamenti civili allacciati in pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono dichiarare l'allacciamento stesso entro il termine perentorio di gg.90 dalla data di attivazione della rete fognante.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per 15 giorni all'albo comunale.

**DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
NELLA FOGNATURA COMUNALE**

- a) Pianta generale della proprietà, nella scala 1:500.
- b) Pianta scala 1:100 del piano terreno del fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, i sifoni ed i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- c) Sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti poste alla base delle condotte discendenti;
- d) Relazione tecnica, contenente il calcolo dimensionale e funzionale e disegni dettagliati in scala 1:50 degli eventuali impianti di sollevamento qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
- e) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto con le seguenti indicazioni:
 - area complessiva della proprietà ;
 - area coperta e quella sistemata ad orto, giardino e parcheggio,
 - strade interne etc;
 - numero. superficie e cubatura dei piani, compreso il sottotetto se abitabile

N.B. Per gli insediamenti civili o assimilati di consistenza non superiore a dieci vani o a 1.500 mc. è sufficiente allegare la documentazione prevista nei punti a) ed e).

ALL 2

104 compilare da parte dell'Ufficio

in data messo a ruolo il

denominazione

sigla

materiale	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

sezione/diametro

lungherza

materiale

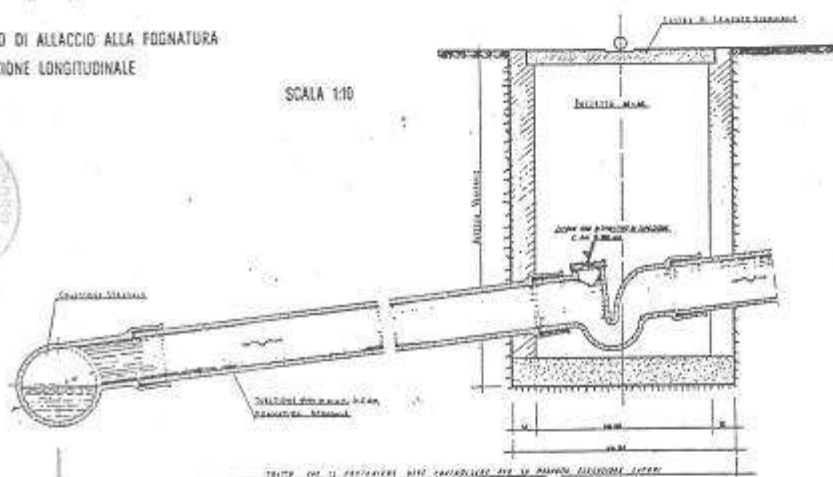
sezione/diametro

lunghezza esterna 0,80-1,20 m

materiale

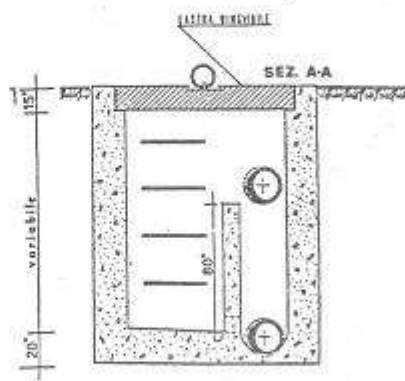
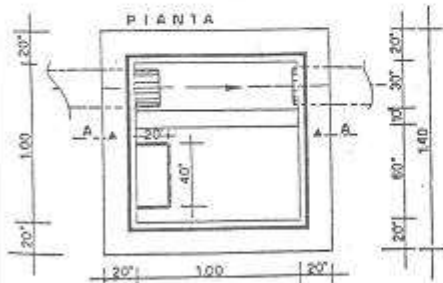
sezione/diametro

SCALE 1:10



POZZETTO PRELEVAMENTO

scala 1:20



NUMERO DI VERBALE: ILLUC IIUV
PARTITA I.V.A. 02711070827

.. 6 8ET. 1995

".....

..REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Centrale
Via Trinacria. 36
90144 PALERMO

..

RISPOSTA A.....;

DEL.....

GRUPPO PROT. N. 10732/10569

.J

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI
PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE

Trasmissione decisione.

.....

.....

e.p.c.

All'Assessorato Regionale degli Enti
Locali

SEDE

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

del Comune di ACI BONACCORSI

Si trasmette copia della decisione adottata da questo
CO.RE.CO. Sezione Centrale nella seduta del 3/8/95
relativa alla deliberazione n. 18 del 25/5/199 di codesto Ente.

**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO**

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno tre del mese di agosto in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di controllo sez. Centrale per gli enti Locali con l'intervento del Sigg.

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr.Giuffrida

Esaminata la deliberazione n.18 del 25/5/95 del Comune di Aci Bonaccorsi
avente per oggetto:"Adozione regolamento servizio fognatura"

- Visto il D.L.P. Reg. 29/1071955 N.5
- Visto IL D.P. Reg.29/10/1957 N.3
- Vista la L.R. 5/3/1985 n.9
- Vista la L.R. 3/12/1991 n.44
- Vista la L.R.11/121991 n.48
- Vista la L.R.26/8/1992 n.7
- Visti i chiarimenti Forniti dall'Ente;

Si osserva: l'art.15 del regolamento in esame è in contrasto con l'art.14 Legge 36/94, infatti nella norma regolamentare testè censurata è previsto che "per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua scaricata è rapportata al quantitativo di acque imputabile al singolo utente in base al contratto di fornitura"; al contrario l' art.14 punto 3 della richiamata Legge 36/94 prevede che "al fine della determinazione della quota tariffaria.....il volume dell'acqua scaricata è determinata in misura pari al volume di acqua fornita prelevata comunque accumulata;

P.Q.M.

pronunzia l'annullamento parziale limitatamente alla parte censurata in premessa.

Il Relatore
F.to Avv.M.Zampardi

Il Presidente
F.to Avv.M.Costa

Il Segretario
F.to.Dr. Giuffrida


P.C.C.
DIRIGENTE SUPERIORE